

## IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente  
Dott. Giuseppe Carta Giudice  
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 7 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2017, promossa da:

Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione, con sede in Oristano, vicolo Sardegna n. 1, P.IVA 00042250951, in persona del liquidatore e rappresentante legale Francesco Cossu, nato a Oristano il 30.9.1984 (CSSFNC84P30G113C), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Floris, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

### §§§

Con ricorso depositato in data 20.10.2017, Tecnicom s.n.c. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto in 120 giorni in considerazione della particolare situazione della società, che verrà assegnato dall'intestato Tribunale; nonché di essere autorizzata a compiere atti di straordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessari per la formalizzazione di accordi pregressi alla domanda di ammissione a concordato.

Unitamente al ricorso, la ricorrente ha prodotto delibera dell'organo amministrativo della società, redatta nelle forme di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare, di delega alla presentazione di domanda di concordato in bianco, bilanci d'esercizio 2014, 2015 e 2016 e l'elenco dei creditori della società, con l'ammontare del credito.

Ciò posto, si osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, considerato che la



società ha sede legale nel circondario di Oristano;

- b) La società esercita attività commerciale, precisamente nel settore dell'edilizia, come risulta dalla visura camerale in atti;
- c) la ricorrente ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare, per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, in quanto dal bilancio d'esercizio 2016 risultano debiti per oltre 2.400.000,00 euro;
- d) La debitrice versa, quanto meno, in stato di crisi, come emerge dall'esame dei bilanci d'esercizio 2014, 2015 e 2016;
- e) La ricorrente ha dichiarato di non essere mai stata sottoposta a fallimento o procedura concordataria;
- f) La ricorrente, come sopra detto, ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma VI, legge fallimentare;;

### §§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine nella sua massima estensione, cioè 120 giorni, in ragione della particolare complessità che sembra sin da ora connotare la procedura, delineata con continuità aziendale indiretta.

Quanto alla sua decorrenza, si evidenzia che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

### §§§

Con riferimento all'istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, la stessa, allo stato, è da rigettare, posto che dovrà essere presentata per ogni specifico atto, corredata della documentazione necessaria al Collegio per la sua valutazione e con indicazione analitica delle ragioni di urgenza e convenienza per la procedura.

### §§§

Il Collegio, infine, in considerazione della natura della procedura, ritiene opportuno nominare sin da ora commissario giudiziale, impartendo le direttive più avanti illustrate.



## Per questi motivi

Il Tribunale

### concede

alla società ricorrente il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di



crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;

- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano.

### **Nomina**

commissario giudiziale la dott.ssa Cristiana Casula, con studio in Cagliari, la quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 24 ottobre 2017.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

### **Il Presidente**

dott. Leopoldo Sciarrillo

